

N. 13228 di rep.

N. 6926 di racc.

Verbale di assemblea straordinaria

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2016 (duemilasedici)
il giorno 9 (nove)
del mese di agosto
alle ore 11,30 (undici e trenta)
in Milano, in via Agnello n. 18.

Avanti a me **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- **Miglietta Angelo**, nato a Casal Monferrato il 21 ottobre 1961, domiciliato per la carica in Milano, via Stamira d'Ancona n. 9, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, nell'interesse della società per azioni (alla data odierna avente un unico socio) denominata:

"Sirti S.p.A."

con sede legale in Milano, via Stamira d'Ancona n. 9, capitale sociale sottoscritto e versato euro 41.040.523,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 04596040966, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1759267 (di seguito anche la **Società** o **Sirti**), mi chiede di far constare dell'assemblea straordinaria della Società stessa, qui riunitasi per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

- 1. adozione di un nuovo testo di statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2. proposta di aumento di capitale della società per massimi euro 25.000.000 (comprensivi di eventuale sovrapprezzo), da offrire in opzione ai soci e, in caso di rinuncia al diritto di opzione, a terzi interessati; deliberazioni inerenti e conseguenti;*

Aderisco alla fattami richiesta e do atto che l'assemblea si svolge come segue.

Assume la presidenza il comparente, nella sua predetta veste ai sensi dello statuto sociale vigente, il quale constata e dà atto che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata con avviso inviato a tutti gli aventi diritto il 28 luglio 2016 a mezzo fax ai sensi di statuto;

- sono regolarmente rappresentate tutte le n. 479.461.370 azioni (di cui n. 350.776.000 azioni ordinarie e n. 128.685.370 azioni di categoria A) senza indicazione del valore nominale, rappresentanti l'intero capitale sociale, essendo presente l'unico socio PS Reti S.p.A. (di seguito, anche: l'"**Unico Socio**"), qui a mezzo il consigliere Andrea Nappa;

(socio legittimato ai sensi di legge e di statuto);

- oltre ad esso comparente sono presenti i consiglieri T. Ghelfi e M. Zanobio e il sindaco M. Salom, assenti giustificati gli altri sindaci.

Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea straordinaria validamente costituita, stante la convocazione effettuata, ed idonea a deliberare sull'ordine del giorno sopra riprodotto. Passando alla trattazione del primo punto dello stesso, il Presidente illustra le ragioni che rendono opportuno deliberare un aumento del capitale sociale a pagamento ed in via inscindibile per nominali euro 1.000.000,00, mediante emissione di n. 11.695.906 nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, godimento regolare, da offrire in opzione all'Unico Socio nel rispetto del diritto allo stesso spettante ai sensi dell'art. 2441, primo comma, del codice civile, ad un prezzo di emissione di Euro 25.000.000 (di cui Euro 1.000.000 da imputare a capitale e Euro 24.000.000 a sovrapprezzo) e così ad un prezzo unitario di emissione di Euro 2,14 circa (di cui Euro 0,9 da imputare a capitale ed Euro 2,05 a sovrapprezzo, salvi gli arrotondamenti minimi necessari alla quadratura dell'operazione).

L'aumento di capitale proposto, precisa il Presidente, potrà essere eseguito solamente in un'unica soluzione e le sottoscrizioni delle azioni di nuova emissione dallo stesso rivenienti saranno valide ed efficaci solamente in caso di integrale versamento di quanto dovuto entro il termine ultimo del 9 agosto 2016, fermo restando quanto previsto dall'art. 2436 c.c..

L'aumento di capitale potrà essere liberato mediante compensazione con crediti certi, liquidi ed esigibili, di natura finanziaria, vantati dal Socio Unico verso la Società.

Il dott. Salom, in relazione al proposto aumento del capitale sociale, dichiara ed attesta che le azioni precedentemente emesse sono interamente liberate ai sensi dell'art. 2438, primo comma, del codice civile.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra la proposta di adottare un nuovo testo di Statuto sociale modificato rispetto al precedente, per riflettere l'ingresso del Socio Unico nella compagine sociale. Il Presidente dà quindi adeguata illustrazione del nuovo articolato che si propone di adottare, che manterrebbe invariati la denominazione, la sede, la durata e la data di chiusura degli esercizi sociali e prevederebbe che il capitale sociale sia composto solo da azioni ordinarie; propone, per l'effetto, di convertire tutte le azioni di categoria A in circolazione in corrispondente numero di azioni ordinarie.

L'assemblea, quindi, dopo esauriente discussione,

- udite le proposte del Presidente;

- preso atto dell'attestazione che le azioni precedentemente

emesse sono interamente liberate,

unanime delibera,

con voto espresso per alzata di mano,

1.) di aumentare il capitale sociale a pagamento ed in via inscindibile per massimi nominali euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero), mediante emissione di n. 11.695.906 (undicimilioneisicentonovantacinquemilanovecentosei) nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, godimento regolare, da offrire in opzione all'Unico Socio nel rispetto del diritto allo stesso spettante ai sensi dell'art. 2441, primo comma, del codice civile, ad un prezzo di emissione di Euro 25.000.000 (venticinquemilioni) (di cui massimo 1.000.000 (unmilione) da imputare a capitale e Euro 24.000.000 (ventiquattromilioni) a sovrapprezzo) e così ad un prezzo unitario di emissione di Euro 2,14 circa (di cui Euro 0,9 da imputare a capitale ed Euro 2,05 a sovrapprezzo, salvi gli arrotondamenti minimi necessari alla quadratura dell'operazione);

2.) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti *pro tempore*, in via tra loro disgiunta, per dare esecuzione, in un'unica soluzione, all'aumento di capitale deliberato al precedente punto 1.) del presente verbale, stabilendosi comunque sin d'ora che: (i) lo stesso potrà essere liberato mediante compensazione con crediti certi, liquidi ed esigibili, di natura finanziaria, vantati dal Socio Unico verso la Società; (ii) lo stesso debba essere integralmente versato entro il termine ultimo del 9 (nove) agosto 2016 (duemilasedici) (fermo il disposto dell'art. 2436 c.c.), e con emissione delle azioni entro il termine massimo del 15 (quindici) settembre 2016 (duemilasedici);

3.) di adottare un nuovo testo di Statuto sociale, che si compone di 26 (ventisei) articoli, e che al presente verbale si allega sotto "A" quale sua parte integrante e sostanziale e, per l'effetto, di convertire tutte le azioni di categoria A in circolazione in corrispondente numero di azioni ordinarie.

L'assemblea, infine, sempre unanime

delega ed autorizza

i legali rappresentanti *pro tempore* della Società, in via tra loro disgiunta, ad introdurre nel testo del presente verbale, sue delibere ed *infra* allegato statuto sociale, tutte le modifiche, soppressioni od aggiunte che fossero eventualmente richieste dalle competenti autorità anche per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, e ad aggiornare, in relazione ai risultati dell'esecuzione dell'aumento di capitale sopra deliberato, l'articolo 6 (sei) dello statuto sociale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11,45 (undici e quarantacinque)

Del presente ho dato lettura al comparente che lo approva e con

me sottoscrive omessa per sua dispensa la lettura dell'allegato.

Consta di due fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine sei e della settimana sin qui.

F.to Angelo Miglietta

F.to Carlo Marchetti notaio

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA - DOMICILIO DEI SOCI

ARTICOLO 1

1.1 E' costituita una Società per Azioni denominata:

"Sirti S.p.A."

ARTICOLO 2

2.1 La Società ha sede legale in Milano.

2.2 La Società potrà istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze ed agenzie sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 3

3.1 La Società ha per oggetto:

- progettazione, sviluppo, costruzione, fornitura, manutenzione e qualsiasi altra attività attinente a:

- . prodotti, impianti, reti e sistemi di telecomunicazioni;
- . prodotti, impianti, reti e sistemi di energia elettrica anche da fonti rinnovabili;
- . prodotti, impianti e sistemi ferroviari;
- . prodotti, impianti e sistemi di telecomando/telecontrollo, segnalamento e sicurezza;
- . prodotti hardware e software, *system integration*, applicazioni di *information & communication technology*;

- esercizio dell'industria e del commercio di materiali attinenti ed in generale ogni altra attività complementare, quale, a puro titolo esemplificativo, la relativa gestione anche in outsourcing.

In particolare si intendono ricomprese nell'oggetto sociale le attività di realizzazione, costruzione, installazione, fornitura, posa in opera, gestione, trasporto, manutenzione, ristrutturazione e riparazione, sia in proprio che per conto terzi, sia in via diretta che in appalto, subappalto, gestione, *project financing*, concessione o sub concessione, e comunque in qualsiasi altra forma consentita dalla legge, sia che detta attività sia affidata da enti pubblici che da enti, associazioni, persone fisiche e giuridiche private, di tutti i lavori, e di tutte le opere, pubbliche o private, interventi ed impianti, comunque riconducibili nell'ambito delle categorie di opere generali e specializzate di cui all'allegato "a" al d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207 e sue successive ed eventuali modificazioni ed integrazioni, tra cui, anche se a titolo meramente esemplificativo perché suscettibili di variazioni in ragione di eventuali modifiche normative,

le seguenti: edifici civili e industriali; strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari; impianti per la produzione di energia elettrica; impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione; impianti tecnologici; opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale; impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie; impianti pneumatici e antintrusione; impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico; impianti per centrali di produzione energia elettrica; linee telefoniche ed impianti di telefonia; impianti di reti di tele-comunicazione e di trasmissione dati; rilevamenti topografici; indagini geognostiche; impianti per la trazione elettrica; impianti termici e di condizionamento; impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi; interventi a basso impatto ambientale.

- ogni altra attività economica collegata da un vincolo di strumentalità, accessorietà e complementarietà con le attività precedentemente indicate.

3.2 La Società potrà svolgere tutte quelle attività commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che l'organo amministrativo ritenga utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale; potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società, enti ed organismi in genere, che abbiano scopi analoghi o connessi al proprio nonché concedere fidejussioni, avalli e prestare garanzie reali e personali anche per debiti di terzi, sempre se utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

3.3 Tutte le suddette attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ed è in particolare escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività qualificata dalla normativa vigente come attività finanziaria.

ARTICOLO 4

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART. 5

Il domicilio di ciascun socio, per quel che concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

TITOLO II

CAPITALE - AZIONI - RECESSO - TRASFERIMENTI - OBBLIGAZIONI - FINANZIAMENTI

ARTICOLO 6

Il capitale è di euro 41.040.523 suddiviso in numero 479.461.370 azioni ordinarie senza valore nominale e potrà essere aumentato, anche con

conferimenti in natura e di crediti, osservate le disposizioni di legge al riguardo, con deliberazione dell'assemblea dei soci. L'assemblea del 5 agosto 2016 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento ed in via scindibile per massimi nominali euro 1.000.000,00, mediante emissione di massime n. 11.695.906 nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, godimento regolare, da offrire in opzione all'Unico Socio nel rispetto del diritto allo stesso spettante ai sensi dell'art. 2441, primo comma, del codice civile, ad un prezzo massimo di emissione di Euro 25.000.000 (di cui massimo Euro 1.000.000 da imputare a capitale e massimi Euro 24.000.000 a sovrapprezzo) e così ad un prezzo unitario di emissione di Euro 2,14 circa (di cui Euro 0,9 da imputare a capitale ed Euro 2,05 a sovrapprezzo, salvi gli arrotondamenti minimi necessari alla quadratura dell'operazione).

ARTICOLO 7

7.1 La Società può emettere azioni e/o altri strumenti finanziari a norma dell'art. 2346 e dell'art. 2349 c.c. e nel rispetto delle altre applicabili disposizioni di legge. La delibera di emissione deve prevedere le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, e, se ammessa, la legge di circolazione.

7.2 Le azioni sono nominative. Le azioni sono indivisibili e pertanto in caso di contitolarità dovrà essere nominato un rappresentante comune.

7.3 Con deliberazione dell'assemblea straordinaria possono essere emesse categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli articoli 2348 e segg. c.c.

7.4 I versamenti sulle azioni saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo.

7.5 Nel caso di aumento del capitale sociale ai soci spetterà il diritto di opzione nonché il diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni rimaste inoperte.

ARTICOLO 8

8.1 Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi di legge ed è esercitato dai medesimi ai sensi di legge.

8.2 Il diritto di recesso non spetta con riferimento alle delibere riguardanti:

- (a) la proroga del termine;
- (b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ARTICOLO 9

Le azioni sono liberamente trasferibili sia *inter vivos* che *mortis causa*.

ARTICOLO 10

Con deliberazione dell'organo amministrativo potranno essere emesse obbligazioni non convertibili nei limiti e alle condizioni di legge.

ARTICOLO 11

11.1 La Società, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci, può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero può stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi, ovvero può acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso.

11.2 In tutti i casi sopra indicati i soci possono rifiutare il versamento.

TITOLO III

ASSEMBLEE

ARTICOLO 12

12.1 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

12.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364 secondo comma c.c.

12.3 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, se nominato, presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, in altro Paese dell'Unione Europea o in Svizzera.

12.4 Nell'avviso di convocazione, da comunicarsi ai soci con mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza, devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza stessa nonché l'ordine del giorno in discussione.

12.5 Le stesse modalità valgono per l'eventuale seconda convocazione.

12.6 Per la regolare costituzione dell'assemblea e per le deliberazioni della stessa, sia in sede ordinaria che straordinaria, nonché per i casi di mancata formale convocazione, si applicano le norme di legge.

ARTICOLO 13

13.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato o, in loro mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'assemblea.

13.2 Nei casi previsti dalla legge, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio; in tali ipotesi non è necessaria l'assistenza del segretario.

13.3 Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni.

ARTICOLO 14

14.1 Possono intervenire in assemblea tutti coloro cui spetti il diritto

di voto.

14.2 E' ammessa la possibilità per i partecipanti all'assemblea di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

14.3 La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ARTICOLO 15

15.1 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altra persona, anche non socio, con le modalità e limiti di cui all'art. 2372 c.c.

15.2 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 16

16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di quattro ad un massimo di sette componenti, secondo quanto stabilito dall'assemblea al momento della nomina.

16.2 Gli amministratori durano in carica per un massimo di tre esercizi e sono rieleggibili.

16.3 L'assemblea potrà assegnare agli amministratori un compenso, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. In alternativa, l'assemblea potrà anche, se ritenuto opportuno, determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

16.4 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ARTICOLO 17

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta successiva alla sua nomina, ove non abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i propri membri un Presidente e, eventualmente, uno o più Vice Presidenti.

ARTICOLO 18

18.1 Il Presidente, o chi ne fa le veci, ovvero nei casi di urgenza e di sua assenza o impedimento un amministratore delegato, riunisce il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove ogni volta che lo giudichi opportuno oppure ove riceva domanda scritta dalla maggioranza dei Consiglieri in carica o dai Sindaci.

18.2 Nell'avviso di convocazione, da spedirsi a mezzo raccomandata, anche a mano, telefax o posta elettronica agli amministratori ed ai sindaci effettivi, almeno tre giorni prima dell'adunanza ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima, devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza stessa nonché l'ordine del giorno in discussione.

18.3 E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento. In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

18.4 La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure dev'essere il soggetto verbalizzante onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

18.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

18.6 Anche in assenza di convocazione, il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito se vi siano presenti tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi in carica ovvero siano presenti la maggioranza sia degli amministratori sia dei sindaci in carica e gli assenti siano stati preventivamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.

ARTICOLO 19

19.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

19.2 Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso

di parità di voti, il voto del presidente sarà decisivo.

19.3 Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 20

20.1 L'organo amministrativo ha i più ampi poteri per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, esclusi solo quelli che per legge o in forza del presente statuto sono riservati espressamente all'assemblea dei soci.

20.2 Spetta altresì all'organo amministrativo, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 2436 c.c., la competenza a deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c., l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso dei soci, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

20.3 Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati, determinando i limiti della loro delega ai sensi dell'art. 2381 c.c.

20.4 Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può altresì delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, determinandone la composizione, le modalità di funzionamento ed i limiti della delega. Si applicano, in quanto non diversamente previsto all'atto della nomina, le norme di funzionamento previste per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

20.5 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori Delegati, se nominati e nell'ambito della delega, spettano la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

20.6 Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali e dirigenti, determinandone i poteri anche di rappresentanza.

20.7 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori Delegati possono nominare, nei limiti dei poteri loro attribuiti, avvocati e procuratori alle liti, nonché procuratori speciali per il compimento di singoli atti o categorie di atti, determinandone poteri, attribuzioni e compensi.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE

ARTICOLO 21

21.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati ed operanti a norma di legge, che durano in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

21.2 L'assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.

21.3 Ai Sindaci compete il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

21.4 Le adunanze del collegio sindacale potranno tenersi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi collegati, che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente del collegio stesso, sì da consentire la predisposizione e la sottoscrizione dei verbali della riunione nel relativo libro sociale.

21.5 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Nel rispetto dell'articolo 2409-bis, comma 2 c.c., l'assemblea può attribuire al collegio sindacale la funzione di revisione legale dei conti. In tal caso il collegio sindacale è interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VI

BILANCIO

ARTICOLO 22

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio che verrà depositato secondo le norme di legge in materia.

ARTICOLO 23

23.1 Gli utili derivanti dal bilancio regolarmente approvato dall'assemblea saranno destinati per il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che quest'ultima non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale e per il resto saranno destinati con la delibera assembleare che approva il bilancio.

23.2 Il pagamento dei dividendi va effettuato secondo le modalità e nei termini indicati dall'assemblea che approva la distribuzione degli stessi. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili, si prescrivono a favore della Società.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 24

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

TITOLO VIII
CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 25

25.1 Tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale diverse da quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, saranno risolte in arbitrato rituale ai sensi del Regolamento della Camera di Commercio Internazionale ("Regolamento CCI") applicabile dalla data in cui la domanda di arbitrato è proposta, e che deve ritenersi qui integralmente richiamato. Sono escluse dalla presente clausola le controversie relative ad azioni di responsabilità nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci.

25.2 Il tribunale arbitrale sarà costituito da 3 (tre) arbitri tutti nominati dalla Corte Internazionale di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (la "Corte della CCI").

25.3 Gli arbitri dovranno decidere secondo diritto ed in conformità con il Regolamento CCI.

25.4 La sede dell'arbitrato sarà Milano (Italia) e la lingua dell'arbitrato sarà l'italiano.

25.5 La decisione resa dagli arbitri sarà definitiva e vincolante per le parti e potrà essere impugnata ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003 avanti il Tribunale di Milano, competente in via esclusiva.

25.6 I costi e le spese dell'arbitrato saranno sostenuti dalle Parti in conformità con quanto previsto dal Regolamento CCI.

25.7 Senza pregiudizio per le disposizioni di cui sopra e per quanto previsto dall'art. 35 del Decreto Legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003, il tribunale arbitrale non sarà competente rispetto a misure ad interim o conservative e le disposizioni sull'arbitro di urgenza di cui al Regolamento CCI non troveranno applicazione. Tutte le istanze cautelari e tutte le controversie non suscettibili di devoluzione in arbitrato saranno soggette alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI
RINVIO

ARTICOLO 26

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso richiamo alle vigenti disposizioni di legge in materia.

F.to Angelo Miglietta

F.to Carlo Marchetti notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, comma 2, D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 , in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano

Firmato Carlo Marchetti

Milano 9 agosto 2016

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

